

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata "D'ALARCON FOREVER S.R.L."
2. La Società si intende costituita in conformità al modello *in house providing*, così come delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.
3. La Società è costituita al fine di operare quale modulo organizzativo degli enti locali per lo svolgimento dei servizi pubblici di interesse generale e per l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, in conformità al modello *in house providing* quale descritto e disciplinato dall'ordinamento comunitario e nazionale nonché dal presente Statuto.
4. La Società persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza e con gli indirizzi dettati dai Comuni soci, i quali esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 2 – Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto esclusivo attività di produzione di servizi di interesse generale e l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni. L'oggetto sociale viene perseguito dalla Società nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
2. Oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici – anche indirettamente – soci.
3. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che potrà essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società.
4. In particolare la Società ha per oggetto esclusivo le seguenti attività:
 - manutenzione del patrimonio comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viabilità, infrastrutture e pulizia di fossi e corsi d'acqua non di competenza di altri Enti);
 - gestione di servizi di igiene del territorio diversi ed ulteriori rispetto a quelli gestiti in economia dall'Ente;
 - manutenzione strade e segnaletica;
 - gestione del verde pubblico;
 - promozione turistica e del territorio compresa l'organizzazione e gestione di eventi; servizio navetta;
 - gestione dei servizi di pulizia all'interno dell'edificio comunale e degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Sede comunale, Teatrino, Biblioteca, ecc.);
 - gestione dei servizi di pulizia e custodia del Cimitero comunale e degli impianti sportivi;
 - gestione dei servizi di balneazione degli animali domestici;
 - gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
 - gestione del trasporto scolastico e della mensa scolastica destinata agli alunni delle Scuole Elementari e Medie;

- gestione di parcheggi pubblici, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato);
- gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;
- gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni, servizio di pulizia degli arenili e degli specchi acquei con mezzi meccanici e non; servizi di gestione e manutenzione delle banchine; gestione di arenili di cui il Comune detenga la concessione);
- gestione di attività complementari e sussidiarie alle precedenti.

5. Per tutte le attività sopra elencate la Società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.

6. La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

7. Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale. La Società può inoltre contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

8. La Società adotterà sistemi di contabilità separata per le attività svolte su incarichi di soggetti non soci nei limiti del fatturato previsti dal presente Statuto.

9. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni relative ai servizi gestiti.

Art. 3 – Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Porto Azzurro.

2. Solo previo parere positivo o proposta dell'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato ovvero istituire e/o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), purché si tratti di mere articolazioni organizzative della Società prive di personalità giuridica.

3. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 4 – Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese e dai libri sociali.

2. A tale domicilio vanno effettuate le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la Società potrà istituire un apposito "libro soci" volontario ove ripor-

tare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

3. E' onere del socio comunicare alla Società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica.

Art. 5 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci da assumersi mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui all'art. 18 del presente Statuto.

2. A ciascun socio spetta il diritto di recesso che potrà essere esercitato non prima di anni uno (1) dalla costituzione della Società, con un preavviso di 180 giorni, in base alle modalità previste dal successivo art. 30.

Art. 6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Il capitale è diviso in quote ed i conferimenti sono disciplinati secondo le modalità previste dal Codice Civile all'art. 2464.

3. E' espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci per l'effetto del quale venga meno il carattere in house providing della Società. A tal fine per quanto concerne la composizione del capitale sociale si rimanda a quanto disposto dall'art. 16, comma 1 del Testo Unico in materia di Società Partecipate Pubbliche D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito: TUSP).

Art. 7 – Aumento del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 18 e fatto salvo il rispetto del precedente art. 6 del presente Statuto.

2. La delibera dei soci di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di sottoscrizione). Il diritto di sottoscrizione è regolato dal presente articolo e dall'art. 12, comma 5 del presente Statuto. I soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate. L'esercizio del diritto di sottoscrizione dovrà essere effettuato a mezzo di lettera raccomandata inviata alla Società, con i termini e le modalità previste dalla delibera di aumento del capitale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2481 del Codice Civile.

4. L'Assemblea con apposita deliberazione potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, a condizione che non venga meno il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.

5. L'aumento di capitale deve essere qualificato scindibile o non scindibile.

6. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la

delibera assembleare lo escluda e salvo quanto disposto dall'art. 2481 bis, comma 3 del Codice Civile per le sottoscrizioni parziali nonché nel rispetto del precedente art. 6 del presente Statuto

7. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della Società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

8. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta dell'Organo Amministrativo e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

9. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito la quota di ciascun socio resta immutata.

Art. 8 – Riduzione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'Assemblea dei Soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 18 del presente Statuto.

Art. 9 – Finanziamento dei soci

1. I soci pubblici non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice Civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della Società nel caso in cui la stessa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

2. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5 del TUSP, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

3. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui all'art. 9, co. 1.

Art. 10 – Partecipazioni e diritti sociali

1. E' possibile attribuire partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Tuttavia, in assenza di specifica decisione dell'Assemblea dei Soci, le partecipazioni dei soci si intendono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 11 – Contitolarità, pegno, usufrutto e sequestro di partecipazioni

1. In caso di contitolarità di una partecipazione, i diritti dei contitolari devono

essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

2. Nell'ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni trova applicazione l'art. 2352 del Codice Civile. In deroga al predetto articolo 2352, il diritto di voto spetta al socio. Qualora si proceda alla vendita delle quote in conseguenza di uno dei titoli del presente comma, il trasferimento delle azioni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 e 12 del presente Statuto, a pena di inefficacia nei confronti della Società ex art. 12, comma 8.

Art. 12 – Trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni sociali non possono essere oggetto di trasferimento nei confronti di soggetti per effetto del quale venga meno il carattere "*in house providing*" della Società (art. 6 del presente Statuto). Viceversa sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comunque consentano il rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, del c.d. *in house providing*.

2. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché la Società non iscriverà l'avente causa nel libro dei soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquistate in violazione della predetta disciplina.

3. Le partecipazioni sociali sono trasferibili previa decisione unanime dei soci pubblici, da assumere previa deliberazione dei propri organi di indirizzo e controllo da recepire in specifica e successiva Assemblea della Società. E' comunque salvo il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile e dell'art. 30 del presente Statuto.

4. Nel caso in cui l'Assemblea approvi il trasferimento di quote ad altri soci, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, è riconosciuto ai soci pubblici che restano in Società l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto della quota oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile.

5. Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo Amministrativo presso la sede della Società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'Organo Amministrativo, entro i successivi cinque (5) giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi trenta (30) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'Organo Amministrativo, far pervenire all'Organo Amministrativo presso la sede della Società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;

d) l'Organo Amministrativo comunica al socio offerente, tramite lettera raccomandata A.R., nei dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, l'eventuale ripartizione della quota tra i soci acquirenti, le modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisi-

bile tra tutti i soci accettanti;

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire ad altri soggetti la partecipazione offerta in vendita pur nel rispetto dell'art. 6 del presente Statuto;

i) il prezzo della quota è determinato sulla base della situazione patrimoniale esistente all'atto della cessione. La valutazione potrà essere affidata al giudizio di un esperto nominato dalle parti. In caso di disaccordo deciderà l'arbitro previsto dal presente Statuto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate la quota è liberamente disponibile (seppur entro i limiti di cui all'art. 6 del presente Statuto).

j) il diritto di prelazione compete ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ed anche in caso di costituzione di usufrutto;

6. Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, quote sociali della Società a terzi non soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento unanime dei soci pubblici (clausola di gradimento), da assumere previa deliberazione dei propri organi di indirizzo e controllo da recepire in specifica e successiva Assemblea della Società. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società o sue controllate o collegate nonché nei casi in cui il trasferimento di quote ad un determinato soggetto comporterebbe una violazione dell'art. 6 del presente Statuto.

7. La Società dovrà comunicare al socio offerente, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

8. Qualsiasi trasferimento di quote che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e dei soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 13 – La partecipazione di soci privati

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, la partecipazione di eventuali soci privati deve ritenersi consentita nei soli casi di cui all'art. 16, comma 1, del TUSP. Le eventuali partecipazioni sociali detenute dai soci privati sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, salvo la verifica del rispetto della normativa sopra richiamata.

2. Nel caso in cui le condizioni di cui al precedente comma non siano verifica-

te, l'Assemblea dei Soci deve attivare le procedure di esclusione del socio.

Art. 14 – Gli Organi della Società

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- c) il Collegio sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 15 – Le decisioni dei Soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci stessi, sottopongono alla sua approvazione. E' in ogni caso attribuita in via esclusiva ai soci ogni determinazione rilevante ai fini del corretto esercizio del controllo analogo (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: decisioni relative agli obiettivi strategici, alle decisioni significative della Società e ai principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione).

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;
- c. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ed i loro relativi compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe (nei limiti stabiliti dall'art. 11 del TUSP);
- e. la nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;
- f. l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;
- g. la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna;
- h. l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'Organo Amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre ai soci circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano sulla Società;
- i. la decisione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 del TUSP, di rinunciare ad affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o parte dei rapporti di fornitura, con soggetti terzi.

3. L'Assemblea dei Soci delibera, inoltre, in merito:

- a1. all'approvazione del budget economico preventivo triennale redatto secondo la disciplina civilistica di competenza economica, presentato dall'organo di amministrazione in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci pubblici

anche in merito a quanto previsto dall'art. 19, co. 5 del TUSP, integrato da una relazione sulla gestione atta ad evidenziare la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico nel tempo, all'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci, all'attuazione dell'oggetto sociale ed al rispetto dei contratti stipulati con gli stessi, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri ivi compresi gli indirizzi di cui al predetto TUSP. Tali documenti, approvati di norma entro il 30 novembre di ogni anno con oggetto il triennio successivo e secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto, hanno natura autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività dell'Organo Amministrativo;

b1. all'approvazione, entro il 31/7 di ogni anno, di un report di rendicontazione infra-annuale, redatto dagli organi amministrativi, contenente una relazione sullo stato di attuazione di quanto programmato alla lettera a) al fine di monitorare l'andamento della gestione societaria in corso di esercizio;

c1. all'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;

d1. all'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;

e1. alla decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio e la decisione in ordine al trasferimento di partecipazioni del socio;

f1. alla decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda;

g1. alla messa in liquidazione della Società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione.

4. I soci possono richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati; i soci possono inoltre richiedere al Revisore o all'Organo di controllo una sintetica relazione sull'attività svolta.

5. L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo analogo sulle specifiche attività affidatele può emanare regolamenti disciplinanti le singole attività o singoli servizi svolti dalla Società, cui la direzione e l'Organo Amministrativo debbono attenersi.

Art. 16 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

1. Si applica l'art. 2479 c.c. in merito alle decisioni dei soci. In parziale deroga comunque quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'art. 2479 c.c., tali decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare ex art. 2479 bis c.c. con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 18 del presente Statuto. Le decisioni possono essere assunte tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale.

3. Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta si deve redigere a cura dell'organo amministrativo apposito documento scritto, dal quale devono

risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- la menzione del parere del Collegio sindacale (del Revisore), ove nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci astenuti o contrari e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro astensione o contrarietà;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

4. Al documento scritto recante le indicazioni suddette deve essere allegata una attestazione di conformità dell'organo amministrativo. La decisione assunta dai soci con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dall'adozione della stessa. La corrispondenza della trascrizione alla decisione adottata deve essere verificata da un Amministratore e da almeno un socio che a tal fine appongono la loro firma autografa in calce alla trascrizione stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della società. In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni può essere scritta direttamente nel Libro delle decisioni dei soci contestualmente all'assunzione della stessa. In tal caso non necessita la verifica dell'Amministratore e di almeno un socio. In ogni caso di decisione adottata tramite consultazione scritta, la sottoscrizione del socio è effettuata con firma autografa.

5. Se la decisione viene assunta previo consenso dei soci espresso per iscritto deve essere redatto a cura dell'organo amministrativo un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore) ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, deve essere trasmesso a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci, i quali entro i sette giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione del socio e la sottoscrizione dello stesso. Se ritenuto opportuno il socio può motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione da parte del socio entro il termine suddetto equivale a parere favorevole. In caso di somma urgenza dichiarata dall'organo amministrativo la dichiarazione di cui prima dovrà essere rilasciata entro giorni tre.

7. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento. Ai fini della decisione dei soci assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione del socio è considerata valida se viene rilasciata in forma scritta.

8. L'organo amministrativo riporta sul Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dall'assunzione della decisione l'indicazione:

- dell'avvenuta trasmissione ai soci di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti;
- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascuno dei soci;
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun socio alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione;

- delle sottoscrizioni effettuate;
- delle risultanze del voto.

9. La corrispondenza dell'attestazione riportata nel Libro delle decisioni dei soci alla decisione assunta è verificata da un amministratore e da almeno un socio che a tal fine provvedono ad apporre la loro firma autografa in calce all'attestazione stessa. La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

10. Compete ai soci il diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

11. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale.

Art. 17 – Decisioni dei soci tramite assemblea

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 16, in tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

2. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o dall'Organo di controllo, o anche da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci.

3. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo (o da uno dei suoi componenti) con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro imprese. ovvero in caso di urgenza, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso è spedito tramite posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telex, telegramma, e-mail, pec). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita. In ogni caso, anche in seconda convocazione si adottano le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

5. L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Gli amministratori e i sindaci che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti in caso di assenza o di impedimento di questi. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche tra i non soci. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazio-

ne dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso che non ha adempiuto agli obblighi di conferimento non può partecipare alle decisioni dei soci.

8. Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultino tali dalle risultanze del Registro delle Imprese.

9. Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta. La delega deve essere conservata agli atti della società e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

10. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale inoltre vanno riassunte, su domanda dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto e trascritto nel Libro delle decisioni dei soci entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera.

11. L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea (esclusa quella totalitaria) devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente dell'assemblea e il segretario;

b) il Presidente dell'assemblea e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea.

12. Ciascun socio può demandare alla competenza dell'Assemblea le decisioni relative a questioni strettamente attinenti alla gestione di servizi da esso affidati alla Società stessa. In tal caso, il socio interessato convoca l'Assemblea nelle forme di cui al presente articolo.

13. Qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita, ovvero sia assunta una decisione contraria alla volontà del socio che ha convocato l'Assemblea, questo ha diritto di recedere dalla Società nelle forme di cui al presente Statuto. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la seduta assembleare.

Art. 18 – Quorum costitutivo e deliberativo

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano i due terzi del capitale

sociale.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Il voto deve essere palese.

3. In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare, del quorum costitutivo

4. In caso di mancato raggiungimento, in seconda convocazione, del quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente articolo, sarà immediatamente convocata una successiva seduta, non oltre 15 gg dalla precedente, avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.

5. Se anche in tale successiva seduta non è raggiunto il quorum necessario per la costituzione dell'Assemblea o l'approvazione della deliberazione, si verifica una situazione definita di "Stallo Decisionale"; in tal caso i Soci, su impulso del Presidente della Società e/o del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico, si incontreranno al fine di sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi venti giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).

6. Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione.

7. Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non sia stato ricomposto, lo Stallo Decisionale medesimo deve considerarsi insanabile (Insanabile Stallo Decisionale).

8. In ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale, la proposta di deliberazione dalla quale è conseguita tale situazione potrà essere approvata dall'Assemblea, regolarmente costituita con la presenza di oltre la metà del capitale sociale e oltre la metà dei soci, a maggioranza assoluta dei soci e del capitale sociale, a prescindere dall'oggetto della deliberazione. Ciascun socio che esprima in Assemblea voto contrario alla deliberazione così assunta avrà diritto di recesso dalla Società, che potrà essere esercitato nei tempi e modi di cui all'art. 30. Il socio assente a tale seduta assembleare non avrà diritto di recesso.

Art. 19 - Nomina, Composizione e Durata dell'Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. Qualora la normativa vigente consenta la nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è costituito da 3 (tre) componenti, nominati con decisione dei Sindaci dei Comuni soci ovvero in caso di socio unico con decreto del Sindaco del Comune socio unico. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuato nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui all'art. 11, comma 4 del TUSP.

2. Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 2387 del C.C, nonché nel rispetto della normativa speciale di cui all'art. 11, commi da 8 a 15. Gli amministratori dovranno rispettare gli obblighi ed i divieti di cui agli artt. 2390 e 2391 del Codice Civile.

3. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società. In caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' esclusa la

facoltà di nominare un vicepresidente. E' fatta salva la possibilità di attribuire tale carica in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

4. Non è comunque consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

5. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. La nomina degli amministratori è comunque subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di Società a controllo pubblico con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 11 del TUSP.

6. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea dei Soci, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Essi scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. L'Assemblea dei Soci determina la forma dell'Organo Amministrativo e, nel caso, il numero dei componenti il Consiglio e il suo presidente in conformità di quanto prescritto per legge.

8. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo può nominare fra i suoi componenti un solo Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio può sempre impartire direttive all'organo delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. E' fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'Assemblea.

9. In materia di proroga e competenze degli organi di amministrazione della Società si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.

10. Se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori vengano a mancare, i rimanenti amministratori provvedono a svolgere anche le loro funzioni, restando in carica fino alla successiva Assemblea. Nei casi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri si applica l'art. 2386 del Codice Civile.

11. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2385 del Codice Civile.

12. In ipotesi di nomina di un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11, commi 3 e 4 del TUSP.

13. Le decisioni dell'Organo Amministrativo dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e comunque entro trenta giorni dalla delibera.

Art. 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. All'Organo Amministrativo è attribuita la gestione della Società; a tal fine l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, purchè nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi dei soci pubblici esercitanti il controllo analogo, ad eccezione di quei soli atti e operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci. La nomina di direttori, procuratori e institori compete all'Organo Amministrativo. Il compimento di uno degli atti indicati in assenza della preventiva e obbligatoria autorizzazione dei soci unitamente al mancato

rispetto dei predetti indirizzi dà luogo a responsabilità degli amministratori e rappresenta giusta causa per la loro revoca.

2. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione sarà possibile solo a favore di uno dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 del Codice Civile. In ogni caso è esclusa la carica di vice-presidente.

3. L'Organo Amministrativo non può delegare le funzioni ad esso riservate per legge, non può inoltre delegare ad uno dei sue componenti alcuna delle seguenti funzioni:

- la prestazione di garanzie reali e/o personali e l'acquisto ed alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, e costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, per valori superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno;

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie;

- la predisposizione dei piani industriali e predisposizione del rendiconto consuntivo annuale.

4. L'Organo Amministrativo, qualora un socio richieda una relazione sull'andamento della gestione dei compiti affidati, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio richiedente e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.

Art. 21 - Convocazione e svolgimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano di età mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. Il Presidente (o in caso di impedimento il consigliere più anziano) fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

2. In caso di urgenza, è possibile inviare l'avviso tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, pec o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno un giorno libero prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica la trasmissione dell'avviso agli amministratori deve essere eseguita al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo in Italia.

4. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri, o, in ogni caso, almeno ogni tre mesi.

5. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale ovvero, in caso di convocazione formale nell'ipotesi di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, quando

intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sempre che nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti.

6. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma salvi i casi di legge e dunque anche i casi di cui all'art. 2475, comma 5, Codice Civile, le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta. Il testo della decisione deve essere comunicato per iscritto a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo mediante fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o al recapito degli amministratori, sindaco unico, comunicato all'atto della nomina (o successivamente in caso di modifica).

7. Per l'adozione delle decisioni tramite consultazione scritta è necessario che il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori sia comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall'invio del testo da parte dello stesso mediante telegramma o telefax ovvero lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento).

8. Nel caso si scelga la forma della consultazione scritta dovrà essere rispettata la procedura di cui all'art. 16, comma 3.

9. Al documento deve essere allegato l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, in modo che gli amministratori possano prenderne visione. La decisione assunta dagli amministratori con le relative menzioni deve essere trascritta a cura dello stesso Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni degli amministratori entro e non oltre quindici giorni dall'adozione della stessa. La relativa documentazione, in originale, deve essere conservata agli atti della Società. In luogo di un apposito autonomo documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli amministratori contestualmente all'assunzione della stessa.

10. Se la decisione viene assunta previo consenso degli amministratori espresso per iscritto dovrà essere rispettata la procedura di cui all'art. 16, comma 5.

11. Copia del documento documento, con gli eventuali allegati, è trasmesso a cura dell'Organo Amministrativo a tutti gli amministratori, i quali entro i tre giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla Società specifica dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione dell'amministratore e la sottoscrizione dello stesso. L'amministratore deve motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto favorevole.

12. La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni agli amministratori devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla Società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori. Ai fini della decisione degli amministratori assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione dell'amministratore è considerata valida se rilasciata in forma scritta.

13. L'Organo Amministrativo riporta sul Libro delle decisioni degli ammini-

stratori l'indicazione:

- dell'avvenuta trasmissione agli amministratori di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti
- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascun amministratore
- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun amministratore alla Società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della Società.

14. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione e il segretario;
- b) il Presidente della riunione e il segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo;
- c) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15. Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione. Le deliberazioni in forma collegiale sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di astensione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione e di parità di voto, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; tale verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto in ogni caso entro i successivi 15 giorni nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

16. Al fine di garantire la gestione ed un controllo analogo da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, assicurano la costante informazione ai soci sulle svolgimento delle attività. In particolare, gli organi amministrativi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni del presente atto, provvedono a:

- a) inviare ai soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, tutte le convocazioni del Consiglio stesso, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;
- b) comunicare ai soci, almeno semestralmente, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso e l'elenco delle decisioni adottate;
- c) comunicare ai soci ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di indirizzo e controllo della Società o al rispetto degli adempimenti di legge.

Art. 22 - Validità delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto dato dal Presidente.

2. Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art 23 - Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità, che, qualora superiore, è alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente punto. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti quantitativi stabiliti dall'art. 11, comma 6 del TUSP.

3. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci.

4. In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato. E' parimenti vietato corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile.

Art. 24 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci (ovvero con decreto sindacale del Socio Unico) all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso è sostituito dall'amministratore più anziano di età. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

4. Stante la vigenza dell'art.11 c.3 dlgs 175/2016, tutte le clausole del presente Statuto che fanno riferimento ad un Consiglio di Amministrazione (CDA) saranno applicabili solo ed esclusivamente nella ipotesi che la normativa in materia consenta la nomina di tale organo (CDA).

Art. 25 - Organo di controllo e Revisore

1. I soci nominano il Collegio sindacale mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all'art. 18. Per Collegio sindacale si intende anche un singolo Sindaco. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

2. In materia di proroga e competenze dell'organo di controllo si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.

3. Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti, tempo per tempo, dalla normativa applicabile in materia.

4. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile; si applicano le disposizioni previste dagli artt.

2406 e 2407 del Codice Civile.

5. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della loro nomina o con successiva delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico nel rispetto delle norme in materia e con particolare riguardo a quanto disposto dal TUSP.

6. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale entro i successivi trenta giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

7. Il Collegio sindacale deve riunirsi presso la sede sociale almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso le parole ivi riportate "Libro delle decisioni degli Amministratori" devono intendersi sostituite dalle seguenti "Libro delle decisioni del Collegio sindacale". Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

8. Le adunanze del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 21, comma 14.

9. Il collegio sindacale provvede a trasmettere trimestralmente ai Soci i verbali delle proprie riunioni.

10. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato.

11. All'organo di controllo, oltre al controllo di gestione, è affidata anche la revisione legale dei conti qualora, con decisione dei soci, non sia contestualmente nominato un revisore.

12. Il Collegio sindacale, ovvero il Revisore, ove nominato, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Art. 26 - Disposizioni finalizzate a realizzare i requisiti del controllo analogo.

1. Il/I Socio/i Pubblici affidanti il servizio secondo il modello *in house providing* esercitano sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, anche in forma indiretta, secondo le modalità previste:

- dalla legge;
- dal presente Statuto;
- da eventuali Convenzioni ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 stipulate tra i soci pubblici affidanti il servizio;
- da patti parasociali e/o regolamentazione di tipo contrattuale tra i soci pubblici affidanti.

2. A tal fine, la Società e i relativi organi sono vincolati alle forme di controllo strategico, funzionale, gestionale ed economico/ finanziario ed al rispetto delle modalità di controllo analogo disciplinate:

- dal presente Statuto;
- da Convenzioni ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 redatte in conformità al vigente quadro normativo e finalizzate a garantire – anche attraverso

l'istituzione di un organismo di controllo – adeguato riconoscimento agli interessi di tutti i soci;

- dall'esercizio di poteri di direzione e coordinamento ex art. 2497 del Codice Civile.

3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo gli organi sociali sono tenuti a rendere disponibili ai soci pubblici affidanti i servizi svolti dalla Società secondo il modello *in house providing* i seguenti atti:

- verbali e/o atti adottati dall'Organo Amministrativo;

- tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica della gestione sotto i profili di efficacia, efficienza ed economicità, nonché per il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti da atti di programmazione della Società;

- verbali e/o atti adottati dal Consiglio sindacale;

- verbali e/o atti adottati dall'Organismo di vigilanza ove istituito.

4. La Società opera nei limiti e nel rispetto del "Piano di impresa" predisposto dall'Organo Amministrativo della Società e approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente almeno con cadenza triennale.

Art. 27 - Bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31 dicembre del 2020.

2. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del Revisore o dell'Organo di controllo (articolo 2429 del Codice Civile), è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. Almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Revisore o dell'Organo di controllo dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

3. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, ovvero la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

4. Gli amministratori predispongono annualmente una relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del TUSP, a chiusura dell'esercizio sociale, da allegare quale parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio.

5. La Società adotta un sistema di contabilità separata conforme a quanto previsto all'art. 6, comma 1 del TUSP.

Art. 28 - Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

2. La decisione/deliberazione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

3. Il pagamento degli utili sarà eseguito nel termine fissato dall'Assemblea,

presso la sede sociale. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

4. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 29 - Cause di scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause di legge, nonché in caso di richiesta di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

2. In caso di scioglimento anticipato volontario o di causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 del Codice Civile o disposta da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea delibera:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori. In assenza di disposizioni circa i poteri dei liquidatori trova applicazione il primo comma dell'art. 2489 del Codice Civile.

Art. 30 - Recesso / Esclusione del socio

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della Società;

b. la trasformazione della Società;

c. la fusione e la scissione della Società;

d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. le modifiche, l'eliminazione o l'aggiunta di una o più cause di recesso;

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, Codice Civile;

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

i. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il socio, che intende recedere dalla Società, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Se il fatto che determina la volontà di recedere non scaturisce da una decisione assunta dagli organi sociali, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza della decisione da parte del socio.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese.

6. Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

7. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2473, comma 3 del Codice Civile e successive modifiche.

8. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso stesso effettuata alla Società secondo le modalità previste dall'art. 2473 comma 3 Codice Civile.

9. Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla Società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere proporzionalmente alle quote di partecipazione ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo legale ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

Art. 31 - (Esclusione del socio per giusta causa)

1. E' escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla liquidazione della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, comma 3, del Codice Civile.

2. Il socio può essere escluso per giusta causa anche qualora:

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti della Società, delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- quando il socio sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporale dai pubblici uffici;
- quando si verificano le condizioni di cui all'art. 12, comma 8 del presente Statuto.

3. L'esclusione del socio è approvata dall'Assemblea dei Soci con specifica delibera da assumere con la maggioranza di cui all'art. 18.

4. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

5. La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'Organo Amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può attivare formalmente il collegio arbitrale di cui all'art. 32 affinché si pronunci in merito all'esclusione. Il ricorso all'arbitro sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società è costituita da due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal collegio arbitrale di cui all'art. 32 su domanda dell'altro socio.

6. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

7. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

Art. 32 – Clausola compromissoria

1. Ogni controversia, salvi i divieti di legge, sarà risolta in via definitiva da un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, che dovranno essere designati, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei commercialisti.

2. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto

3. Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti. Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Il Collegio si esprime su tutte le questioni aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

4. Sono escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e, comunque, in generale tutte quelle la cui risoluzione, per disposizione di legge, non può essere rimessa al giudizio di arbitri.

5. Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Art. 33 – Spese

1. Tutte le spese del presente atto e quelle eventuali di modifica ad esso conseguenti sono a carico della Società.

Art. 34 - Libro soci volontario

1. Il libro soci indicato nel presente statuto, è un libro volontario ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche gli indirizzi di fax o posta elettronica e gli altri recapiti comunicati dai soci, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento. Gli effetti delle annotazioni sul libro soci volontario sono quelli indicati nel presente atto. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Art. 35 - Normativa applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata ed in particolare del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

2. Nel caso, per intervenute modificazioni normative dovessero modificarsi la numerazione degli articoli del Codice Civile richiamati nel presente atto costitutivo, si fa riferimento a quelli nuovi introdotti dalla modificazione regolanti la disciplina qui richiamata.

FIRMATO: Maurizio PAPI
Marco GALLETTI
Maurizio BALDACCHINO Notaio